



COMUNE DI CAMERI

(Provincia di Novara)

**REGOLAMENTO SUI
CRITERI PER LA DISTRIBUZIONE DEL
FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 18 DELLA
LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N. 109 E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED
INTEGRAZIONI**

Approvato con deliberazione del G.C. n. 10 del 7.02.2006

INDICE

ART. 1 – Ambito di applicazione e definizione

ART. 2 – Destinazione del fondo

ART. 3 – Costituzione e quantificazione del fondo per la progettazione

ART. 4 - Costituzione e quantificazione del fondo per la pianificazione

ART. 5 – Personale partecipante alla ripartizione del fondo – Procedure

ART. 6 – Onorari, distribuzione e ripartizione del fondo

ART. 7 – Penalità

ART.1

Ambito d'applicazione e definizione

1. Il presente regolamento ha per oggetto la ripartizione del fondo costituito ai sensi dell'art. 18 della Legge 11 Febbraio 1994, n.109 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La progettazione e la pianificazione interna da valutarsi ai fini dell'incentivazione è quella descritta negli artt.7, 14, 15,16,17 e 18 della Legge 109/94. Questo comporta: **a)** che i lavori siano compresi nel programma da eseguire nel triennio; **b)** che il programma ed i progetti preliminari siano approvati (art. 15); **c)** che i progetti si riferiscano a spese iscritte in bilancio; **d)** che pertanto gli oneri per la progettazione facciano carico agli stanziamenti previsti nei titoli I e II della spesa, per la realizzazione dei singoli lavori, nel bilancio dell'ente (art. 16, comma 7), mentre quelli per la pianificazione urbanistica, se non finanziati nel titolo II della spesa siano finanziati anche nel bilancio corrente nel capitolo relativo agli incarichi per i professionisti esterni; **e)** che l'ufficio comunale rediga, da solo e senza l'ausilio prevalente di professionisti esterni, i cui compensi ed importi di progetto non saranno inseriti nella quota su cui si determina l'incentivo - i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di ciascun lavoro pubblico, secondo quanto stabilito dall'art. 17, primo comma e con i contenuti, per ciascun livello progettuale, previsti dall'art. 16, terzo, quarto e quinto comma; **f)** che la quota massima del 2% del costo preventivata per ogni opera o lavoro che abbia le caratteristiche predette o il 30% della tariffa professionale stimata sulla base di preliminari indagini di mercato per gli interventi di pianificazione urbanistica, è destinata ad un fondo interno da ripartire tra il personale che abbia partecipato direttamente alla redazione del progetto per l'appalto dell'opera o lavoro (e quindi, oltre al preliminare ed al definitivo, il progetto esecutivo) o alla redazione dell'atto di pianificazione urbanistica; **g)** le somme occorrenti sono prelevate dalle quote degli stanziamenti di cui all' art. ____, comma ____ o dal capitolo di bilancio destinato agli incarichi professionali ed assegnate nel P.E.G. al responsabile competente.
3. L'attività di progettazione e la stesura degli atti di pianificazione non dà luogo alla liquidazione di lavoro straordinario o al rafforzamento dell'ufficio con risorse umane aggiuntive, al fine di realizzare il lavoro nei tempi concordati con l'Amministrazione. Le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali e l'utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione delle missioni strettamente utili e necessarie per lo svolgimento dell'incarico.
4. La Giunta nella delibera di approvazione del progetto definitivo o, in mancanza, esecutivo o il dirigente/responsabile nella determina di approvazione della spesa per l'atto di pianificazione urbanistica provvedono a verificare che l'opera o il lavoro rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 18 commi 1 e 1 bis della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, dandone atto nel dispositivo ed approvando le voci del quadro economico sulle quali sarà calcolata la quota da erogarsi a titolo di incentivo.

ART. 2

Destinazione del fondo

1. Il fondo di cui all'art.18 della Legge 11 Febbraio 1994, n.109, e successive modifiche ed integrazioni, è destinato - sulla base dei criteri stabiliti nel presente regolamento - al personale dell'Ufficio Tecnico del Comune di Cameri. Tale fondo è ripartito tra il Responsabile Unico del Procedimento e gli Incaricati della progettazione, della redazione del piano di sicurezza, della Direzione Lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori, ovvero tra il Responsabile Unico del Procedimento, i suoi collaboratori e gli incaricati della redazione di atti di pianificazione generale o particolareggiata.

2. Il *gruppo di lavoro per la progettazione di opere pubbliche* è un'aggregazione temporanea costituita dal Responsabile del procedimento (RUP) e dal nucleo di progettazione riuniti allo scopo di raggiungere l'obiettivo nei tempi prefissati e con i requisiti richiesti.
3. Il gruppo di lavoro è composto da:
 - a) *Responsabile Unico del procedimento* che coordina tutto l'iter di formazione e approvazione del progetto, assicurando la regolarità tecnico amministrativa, l'acquisizione di pareri ed il rispetto dei tempi assegnati; è un tecnico con idonea professionalità;
 - b) *Nucleo tecnico* formato da:
 - *Progettisti, coordinatori della sicurezza*, che firmano il progetto assumendo la responsabilità tecnica e culturale di quanto prodotto;
 - *Collaboratori*, sia tecnici che amministrativi, che intervengono nelle diverse fasi di progettazione e nel procedimento attraverso la predisposizione degli elaborati;
 - *Direttori lavori*, incaricati della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase esecutiva;
 - *Collaudatori*.
4. Il *gruppo di lavoro per la progettazione urbanistica* è un'aggregazione temporanea costituita dal RUP e dai suoi collaboratori.
5. Il gruppo di lavoro è composto da:
 - a) *Responsabile unico del procedimento* che coordina tutto l'iter di formazione e approvazione del progetto assicurando la regolarità tecnico amministrativa, l'acquisizione di pareri e il rispetto dei tempi assegnati; è un tecnico con idonea professionalità;
 - b) *Nucleo di progettazione urbanistica* composto da:
 - Progettisti, che firmano il progetto assumendo la responsabilità tecnica e culturale di quanto prodotto;
 - Collaboratori sia tecnici che amministrativi che intervengono nella progettazione e nel procedimento attraverso la predisposizione degli elaborati.

ART. 3

Costituzione e quantificazione del fondo per la progettazione

1. Il fondo di cui all'articolo 18 della Legge 11 Febbraio 1994, n.109, e successive modifiche ed integrazioni, è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro.
2. In conformità alle prescrizioni di cui all'art. 13, comma 4, della Legge 17 Maggio 1999, n.144, la percentuale massima di cui al comma 1 del presente articolo, è graduata in ragione dell'entità dei lavori e della complessità degli stessi.
3. Conseguentemente la quota percentuale incentivante è stabilita dai singoli enti in conformità ai seguenti scaglioni anche nell'ambito dello stesso progetto:
 - Progetti (esclusa la manutenzione ordinaria) con importo fino a € 500.000: percentuale del 2%;
 - Progetti (esclusa la manutenzione ordinaria) con importo da € 500.001 a € 1.000.000: percentuale del 2% da € 0 a € 500.000, percentuale dell'1,75% da € 500.001 a € 1.000.000;
 - Progetti (esclusa la manutenzione ordinaria) con importo superiore a € 1.000.000): percentuale del 2% da € 0 a € 500.000, percentuale dell'1,75% da € 500.001 a € 1.000.000, percentuale del 1,5% oltre € 1.000.000;
 - Progetti per interventi di manutenzione ordinaria con importo fino a € 250.000: percentuale dello 1,40%.
 - Progetti per interventi di manutenzione ordinaria con importo uguale o superiore a € 250.000: percentuale dello 1,25%.

(Si precisa che potrà procedersi alla erogazione dell'incentivo solo qualora si renda indispensabile l'elaborazione di un progetto come definito dall'art. 16 della legge 109/94, ovvero quando saranno presenti, perché necessari, il progetto preliminare (ove occorra), definitivo e/o esecutivo, anche accorpato e saranno fatti prevalentemente dagli uffici comunali. Inoltre, una volta approvato il progetto e definiti i tempi di realizzazione, concordati gli incentivi collegati con l'organo individuato dall'ente, non si erogheranno incentivi su eventuali sue variazioni o perizie di variante che dovessero rendersi necessarie per responsabilità del progettista).

4. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate agli importi dei lavori a base d'asta saranno inseriti nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro; in sede di approvazione dell'atto che impegna la spesa si provvede a calcolare l'ammontare esatto del compenso.
5. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno attribuiti ai componenti del Gruppo di lavoro nell'ambito delle seguenti percentuali:

Responsabile Unico del Procedimento	25%
Nucleo Tecnico	55%
Ufficio Direzione Lavori	15%
Collaudo	5%
TOTALE	100%

6. Viene riconosciuto il diritto alla quota di incentivo spettante al Responsabile Unico del Procedimento anche nell'ipotesi di progettazione esterna.
7. Le prestazioni per la parte progettuale, si intendono svolte con la predisposizione, di norma, degli elaborati descrittivi e grafici di cui all'art. 16 della Legge n. 109 del 11/2/94 e successive modifiche. Qualora venga redatto il solo progetto esecutivo, si intendono redatte le altre fasi di progettazione, inclusa la fase relativa alla sicurezza.
8. Qualora si renda necessario attivare una specialistica collaborazione esterna, il compenso per la prestazione resa dall'incaricato o dal consulente, determina la riduzione del compenso corrispondente alla quota individuata nello schema sopra riportato.

ART. 4

Costituzione e quantificazione del fondo per la pianificazione

1. Relativamente ad un atto di pianificazione generale o particolareggiata, redatto direttamente dall'Area Urbanistica - Edilizia del Comune di Cameri, ovvero dal gruppo di lavoro di cui al comma 4 del precedente articolo 2, il fondo di cui all'art. 18 della Legge n.109 del 11/2/1994 e successive modifiche ed integrazioni è costituito dal 30% della tariffa professionale vigente.
2. Per atti di pianificazione generale o particolareggiata e le loro varianti devono intendersi i piani e gli strumenti urbanistici disciplinati da disposizioni legislative nazionali e/o regionali, ovvero specificatamente deliberati dal Comune di Cameri, sulla base di precise prescrizioni legislative e/o regolamentari.
3. Gli atti sopra indicati saranno redatti in conformità alle prescrizioni di legge e regolamentari e, per quanto applicabile, alla circolare del ministero dei lavori pubblici del 1° Dicembre 1969, n. 6679 e sue modificazioni.
4. La tariffa urbanistica - ai sensi della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 1° Dicembre 1969 n. 6679 e sue modificazioni - prevede, per le attività di pianificazione generale o particolareggiata di cui al comma 2 del presente articolo, un compenso, valutato a discrezione, ai sensi dell'art. 5 della tariffa professionale. Tale compenso è commisurato alla estensione del

territorio Comunale, al numero degli abitanti, agli insediamenti produttivi ed ad analoghe prestazioni.

5. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per le attività di pianificazione saranno attribuiti ai componenti del Gruppo di lavoro nell'ambito delle seguenti percentuali:

Responsabile Unico del Procedimento	25%
Nucleo di progettazione o progettista	55%
Collaboratori tecnici o amministrativi	20%
TOTALE	100%

6. Viene riconosciuto il diritto alla quota di incentivo spettante al Responsabile Unico del Procedimento anche nell'ipotesi di affidamento dell'incarico a tecnici esterni.

ART. 5

Personale partecipante alla ripartizione del fondo - Procedure

1. **Fondo per la progettazione** Ai fini della ripartizione del fondo di cui all'art.2, il personale interessato è quello individuato dall'art.18 della Legge 11 Febbraio 1994, n.109 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione al progetto ed alla funzione che dovrà svolgere, e descritto nell'art.2, comma 1.
2. La Giunta, sentito il Responsabile del settore interessato, individua negli atti programmatori i progetti da affidare ai tecnici dell'ente nell'ambito del programma triennale dei lavori pubblici approvato dal Consiglio; per ogni opera compresa nel programma deve essere indicato il *Responsabile unico del Procedimento (art. 7 legge 109/94)*, nominato, dal Segretario Generale nell'ambito dell'organico dell'Ente. *Il Responsabile del Procedimento* è un tecnico, con idonea professionalità.
3. Al *Responsabile unico del Procedimento*, cui è affidata la responsabilità e la vigilanza delle fasi della progettazione, dell'affidamento e della esecuzione di ogni singolo intervento, compete l'onere della costituzione del Nucleo tecnico. In tale atto dovranno essere indicati gli elaborati in cui si articolano le varie fasi progettuali, la tempistica di ogni fase, ivi comprese quelle intercorrenti tra la progettazione e il collaudo dell'opera, i services occorrenti, il personale da impiegare, la ripartizione del fondo, le penali per il ritardato adempimento.
4. *Il Responsabile del Procedimento* provvede altresì, prima della gara, alla nomina del Direttore dei Lavori.
5. La nomina del Collaudatore ovvero dell'estensore del Certificato di Regolare Esecuzione avviene a cura del *Responsabile del Procedimento* entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera. L'incarico del collaudo viene affidato a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla categoria e tipologia degli interventi, alla loro complessità. Il certificato di regolare esecuzione è redatto dal Direttore dei Lavori.
6. Nell'ipotesi di carenza nel proprio organico di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, l'incarico di collaudatore è affidato dal *Responsabile del Procedimento* a tecnici esterni.
7. **Fondo per la pianificazione** La scelta degli atti di pianificazione, e le priorità fra questi, sono definite negli atti programmatori della Giunta. In tale fase viene indicato il responsabile del procedimento di pianificazione, nominato dal Segretario Generale; al responsabile del procedimento spetta la costituzione del Gruppo di lavoro.
8. **Disposizioni generali** I *Responsabili dei Procedimenti*, pur mantenendo le prerogative che la legge loro assegna, faranno riferimento al Segretario Generale, perché siano assicurate le

risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati. Il Segretario Generale, se necessario procede alla revoca del mandato.

9. *Il Responsabile del Procedimento* provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
10. *Il Responsabile del Procedimento* che violi gli obblighi posti a suo carico dalla Legge e dal Regolamento o che svolga i compiti assegnati con evidente negligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art.18 della Legge, relativamente all'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivati al Comune in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

ART. 6

Onorari, distribuzione e ripartizione del fondo

1. La distribuzione del fondo, tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa costituenti il Gruppo di lavoro, individuata all'atto della costituzione del fondo stesso, è proposta dal *Responsabile del Procedimento* dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché la completezza degli elaborati presentati rispetto a quanto previsto dalle norme di cui all'art.1 del presente regolamento.
2. La liquidazione degli incentivi è di competenza dell'Ufficio di Ragioneria, che vi provvede sulla scorta delle note di liquidazione ricevute dal competente Responsabile del Procedimento. Di norma le note di liquidazione dovranno essere predisposte semestralmente.
3. In nessun caso l'incentivo può essere liquidato al Nucleo Tecnico prima dell'approvazione del progetto esecutivo/definitivo. Parimenti l'incentivo all'Ufficio Direzione Lavori ed al Collaudatore non può essere liquidato prima dell'approvazione del certificato di avvenuto collaudo. L'incentivo al Responsabile unico del procedimento viene liquidato al 50% dopo l'approvazione del progetto e al 50% dopo il collaudo.
4. L'importo corrispondente al 30% della tariffa professionale relativa ad un atto di pianificazione generale o particolareggiata o strumento di pianificazione urbanistica, come sopra definiti e specificati, sarà erogato con le modalità e nell'ordine cronologico sotto riportate:

PRESTAZIONI	PERCENTUALI
per la adozione del piano o dello strumento urbanistico	50%
per la redazione di eventuali controdeduzioni	30%
ad avvenuta approvazione del piano o dello strumento urbanistico da parte del C.C. e degli enti sovra comunali competenti	20%
Totale generale	100,00%

5. *Il Responsabile del Procedimento*, per i procedimenti e le fasi ricadenti sotto la sua responsabilità, può essere sostituito con altro responsabile per:
 - a) decadenza del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età;
 - b) trasferimento ad altro ufficio diverso da quello di cui all'art.2;
 - c) rinuncia all'incarico;
 - d) revoca del mandato.

In tali casi ha diritto alla corresponsione della quota parte del fondo relativa alle attività effettivamente svolte e certificate dal *Responsabile del Procedimento* subentrante.

Analogamente si procederà nei confronti delle altre figure professionali ed amministrative inserite nei nuclei di progettazione.

6. Intervenuta la sostituzione del *Responsabile del Procedimento* ovvero delle altre figure tecniche e amministrative costituenti il Nucleo, cessano, contestualmente, le responsabilità di natura amministrativa, tecnica e personale salvo quelle connesse con la fase direttamente espletata.
7. Tutto il materiale prodotto è di proprietà del Comune di Cameri e potrà essere utilizzato senza che ciò determini erogazione di ulteriori compensi accessori.

ART. 7 **Penalità**

1. Nel caso di ritardata consegna degli elaborati da parte del *Responsabile del Procedimento* nei termini previsti nella determina di costituzione del Gruppo di lavoro, sarà applicata una penale pari a 1 millesimo dell'incentivo spettante a ciascun componente per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 10% dell'incentivo stesso. La penale non si applica qualora l'organo competente dell'amministrazione comunale, su proposta del RUP, riconosca che il ritardo si è verificato per dare risposta a nuove esigenze comportati nuove attività tecniche dei servizi.
2. Parimenti si procederà nei confronti del Responsabile e dei componenti del Gruppo di lavoro per progettazione di strumenti urbanistici e atti di pianificazione.
3. E' facoltà del Comune, trascorso inutilmente anche tale termine, procedere disciplinarmente nei confronti del *Responsabile del Procedimento* ovvero rimuoverlo dall'incarico.
4. Analogamente si procederà per le altre fasi del procedimento.